

STUDIO LEGALE
Avv. Gioia Capolongo
Via A. Boccio 45 80035 Nola (NA)
Tel.081.512.47.96
gioia.capolongo@pecavvocatinola.it

C O P I A

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI sez. LAVORO

RICORSO EX. ART. 700

Per: **SPIEZIA MARIANNA** c.f. SPZMNN69D49G812A nata a Pomigliano D'Arco il 09/04/69 e residente in Saviano (NA) via Cimitero 29 ed elettivamente domiciliata in Nola alla via A. Boccio n.45, presso lo studio dell'avv. Gioia Capolongo C.F.CPLGIO71D49F839F dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura a margine del presente ricorso, dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* al seguente numero di fax. 081.512.47.96 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata *gioia.capolongo@pecavvocatinola.it*

RICORRENTE

CONTRO:

MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA in persona del Ministro p.t. viale Trastevere n. 76/a Roma domiciliato ex. lege presso Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla via A. Diaz n.11 c.f. 80185250588

NONCHE':

Ufficio Scolastico regionale della Campania in persona del Dirigente p. t. con sede in Napoli alla Via Ponte Della Maddalena 55 domiciliato ex. lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla via A. Diaz n.11 c.f. 80039860632

NONCHE'

Ufficio Scolastico provinciale di Napoli in persona del direttore p.t. con sede in Napoli alla Via Ponte Della Maddalena 55 elettivamente domiciliato ex. lege presso l'Avvocatura dello Stato sita in Napoli alla via A. Diaz n.11c.f. 80004050557

RESISTENTI

NEI CONFRONTI DI

- Tutti i docenti iscritti nella graduatorie ad esaurimento personale docente ambito territoriale di Napoli classe concorso A019 (discipline giuridiche ed economiche) oggi A046 ossia di tutti i docenti che - in virtù del inserimento della prof.ssa **Spiezia Marianna** per la classe concorsuale A019 nella fase C di cui alla legge 107/2015 nell' Ambito Territoriale di Napoli, anno scolastico 2016/2017 e ss. sarebbero pregiudicati dalla suddetta partecipazione alla fase C legge 107/2015

POTENZIALI RESISTENTI

FATTO

La ricorrente **SPIEZIA MARIANNA** è una docente abilitata all'insegnamento come personale docente per la **CLASSE CONCORSUALE A019** (disciplina giuridiche ed economiche) per concorso ordinario DDG del 06.04.1999 ed inserita nella graduatoria permanente fino all'anno 2009 e poi deperennata dalla GAE negli anni successivi per mancata

presentazione della domanda di aggiornamento. La ricorrente tuttavia non avendo ripresentato la domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie nel termine indicato dal DM n. 42 del 2009 e DM n.44 del 2011 era incorsa nella sanzione della cancellazione dalle graduatorie valide per gli anni 2009/2011 e 2011/2014, ovvero per gli anni scolastici di vigenza di tali graduatorie.

La ricorrente, tuttavia, essendo pienamente in possesso dei titoli di accesso alla terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, una volta venuta meno la vigenza di tali graduatorie per il triennio 2011/2014 presentava domanda di aggiornamento/reinserimento alle graduatorie ad esaurimento in occasione del D.M. 1 aprile 2014 n. 235 per aggiornamento GAE periodo 2014/2017, tramite modello cartaceo inviato a mezzo AR. in data 07/05/2014, in quanto, essendo cancellata, il sito MIUR *istanza on line* non consentiva l'accesso per effettuare tale aggiornamento.

Il MIUR a seguito di tale richiesta non inseriva in GAE la ricorrente.

A tale diniego la prof. Spiezia depositava ricorso dinanzi al Tribunale di Napoli sez lavoro Rg 19763/2014 assegnata al giudice dott. Armato.

All'udienza del 03/03/2015 il GdL disponeva la riunione di detta causa all'altra recante rg 19756/2014 per connessione oggettiva e rinviava l'udienza per il giorno 06/10/2015. Nelle more veniva presentato in corso di causa ricorso ex art 700 cpc (Rg 17845/2015) al fine di ottenere la possibilità di essere inserita in GAE e quindi di poter partecipare al piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015.

Con provvedimento del 31/07/2015 il Giudice del lavoro in sezione feriale concedeva l'inserimento in Gae della ricorrente con decreto inaudita altera parte, fissando per il giorno 27/08/2015 l'udienza di merito.

In seguito alla concessione del suddetto decreto inaudita altera parte la ricorrente inoltrava raccomandata in data 31/07/2015 all'USP di Napoli e al MIUR ricevuta in data 06/08/2015 con la quale richiedeva di partecipare alla fase c della legge 107/2015 elencando le 100 sedi previste per l'assegnazione di cattedra.

All'udienza del 27/08/2015 il giudice Armato con decreto n. 16606/2015 rigettava la domanda cautelare e rimetteva la causa al giudizio di merito.

In data 17/03/2016 la causa RG 19756/2014 veniva assegnata a sentenza.

Con sentenza n. 2541/2016 pubblicata il 17/03/2016 il giudice del lavoro dichiarava il diritto della ricorrente all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento nella provincia di Napoli per il triennio 2014/2017, ordinando al Ministero convenuto il reinserimento della docente Spiezia Marianna nella relativa graduatoria provinciale di Napoli classe di concorso A019.

In data 12/04/2016 veniva notificata la sentenza n. 2541/2016 presso l'Ufficio scolastico provinciale di Napoli al fine di ottenere il detto reinserimento.

Nonostante la tempestività della notifica (12/04/2016) il MIUR-CSA Napoli provvedeva al reinserimento della ricorrente soltanto in data 19/08/2016 con grave danno per la stessa in quanto non soggetta alla partecipazione del piano straordinario (cd fase C Legge 107/2015)

Allo stato la ricorrente si trova danneggiata in quanto non ha potuto partecipare alla piano straordinario di assunzione (cd fase C Legge 107/2015) in quanto dopo l'accoglimento dell'istanza in fase cautelare, non essendo questo stato confermato nella udienza del 27/08/2015, la stessa ha dovuto attendere l'emissione della sentenza nel merito n. 2541/2016 per poter beneficiare del suo reinserimento in GAE. Di fatto però ad oggi, nonostante la rituale notifica della sentenza, nonché l'espresso reinserimento in GAE risultante a far data dal 19/08/2015 ad oggi la stessa non si ritrova destinataria di alcun provvedimento di assegnazione di incarico quale conseguenza della partecipazione alla fase C ex legge 107/2015.

La ricorrente aveva ritualmente inoltrato nei termini domanda al CSA Napoli /MIUR in data 31/07/2015 essendo all'epoca beneficiaria del decreto di reinserimento concesso inaudita altera parte. Successivamente, dopo la mancata conferma di detto provvedimento (udienza 27/08/2015) la ricorrente si ritrovava definitivamente reinserita in GAE con la sentenza n. 2541 pubblicata 17/03/2016 e, ciò nonostante, il MIUR pur avendo avuto contezza dell'obbligo di reinserimento con la notifica attuata in data 12/04/2016 e confermata con la pubblicazione ufficiale 19/08/2016 sul sito del CSA Napoli ad oggi alcun provvedimento di assegnazione in ruolo è pervenuto alla docente Spiezia Marianna con un grave ed irreparabile danno da quantificarsi anche in via equitativa tenendo presente le mancate retribuzioni percepite/percipiende se fosse stata destinataria di un atto in nomina in ruolo che ad oggi ancora non arriva ingiustificatamente e illegittimamente.

LEGGE N.107/2015

In data 16/07/2015 veniva pubblicata sulla G.U. la legge n. 107/2015 denominata "*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*".

Tale legge ha previsto per l'anno scolastico 2015/2016 art. 1 comma 96 lettera b) "*un piano straordinario di assunzioni*" e precisamente "*sono assunti a tempo indeterminato ...b) i soggetti iscritti a pieno titolo alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'art.1 comma 605, lettera c) della L.269/2006*"

La legge 107/2015 prevede all'art.1 comma 105 che "*a decorrere dal 01 settembre (2015) le graduatorie di cui al comma 2 lettere b, perdono efficacia, se esaurite, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata.*" In tema di graduatorie il testo prevede che : le graduatorie di merito dei concorsi banditi prima del 2012 sono soppresse al termine delle ordinarie procedure di immissione in ruolo per l'a.s. 2015/2016, propedeutiche all'avvio del piano straordinario.

In base alla suddetta legge "*a decorrere dal 01 settembre (2015) le graduatorie di cui al comma 2 lettere b, perdono efficacia, se esaurite, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata.*"

In data 29/02/2016 è stato pubblicato il DDG n. 105 e 106 del 2016 per concorso a cattedra per l'assegnazione di incarichi di ruolo per i docenti della Infanzia, Primaria e Secondaria La legge 107/2015 aveva disposto un piano straordinario di assunzione dando possibilità ai

in proposta per il rinvio scegliendo l'una (province ed essere venuto ad una qualche decisione
pena la cancellazione definitiva dalle GAE.2) l'altra la permanenza la GAE. In attesa dell'
chiamata del MIUR obbligato ad esaurire la GAE. Con l'emendamento Puglisi si è apportata la
modifica all'articolo 1 bis comma 108 della legge 107/2015 statuendo limitatamente all'anno
scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria per i docenti interessati dal piano
straordinario di assunzione.

Per quanto detto si rende necessario ed urgente essendo pienamente in atto tale piano di
assunzione che, allo stato non è stato ancora concluso ad opera del MIUR che detto
procedimento venga definito con la massima urgenza al fine di dare certezza alla ricorrente
circa la sua possibilità di rientrare nel piano di assunzioni straordinario varato dal governo
tramite concorso o tramite le GAE da cui obbligatoriamente il MIUR è tenuto ad attingere fino
ad esaurimento.

Ad oggi il piano straordinario di assunzioni non si è ancora concluso, anzi, il MIUR continua
con le convocazioni tenendo altresì presente l'emendamento alla legge 107/2015 dato
dall'emendamento Puglisi. Per tutto quanto esposto la ricorrente non solo non ha beneficiato
del piano straordinario di assunzione ma è stata ulteriormente danneggiata dal cosiddetto
emendamento Puglisi che le avrebbe concesso la possibilità di ottenere un'assegnazione
provvisoria senza disagio nella sua provincia di appartenenza.

PRESUPPOSTI CONCESSIONE PROVVEDIMENTO CAUTELARE

Per tutto quanto sopra rappresentato in fatto e in diritto, sussistono, nel caso di specie, entrambi
i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, necessari ai fini della concessione del
provvedimento di urgenza ex art. 700 cpc

Per quanto attiene al *fumus boni iuris*, si ritiene la "verosimiglianza dell'esistenza del diritto"
appaia provata in quanto è evidente che il piano straordinario di assunzioni è ancora in atto e ad
oggi la ricorrente non ne risulta ancora destinataria pur avendone i requisiti, pertanto, le pretese
della odierna ricorrente appaiono fondate. Si tenga altresì presente che la mancata ed
incolpevole partecipazione della ricorrente alla fase C crea alla stessa un serio danno per
perdita di posto di lavoro che, in virtù della legge 107/2015, avrebbe dato alla stessa non un
precario incarico ma il tanto agognato ruolo. La gravità della sua mancata esclusione è data
altresì dal fatto che con il sopraggiunto emendamento Puglisi la stessa avrebbe avuto la
possibilità di beneficiare di un'assegnazione provvisoria considerando anche il fatto che essa
avrebbe avuto un trattamento. Al riguardo occorre precisare alcuni aspetti del suddetto
emendamento.

È stato approvato in Senato l'emendamento che permetterà anche ai docenti richiamati in
ruolo nella s. 2015/16 di beneficiare l'assegnazione provvisoria in attesa di essere chiamati
per il concorso ordinario. L'articolo 108 della legge 107/2015, modificata dall'articolo 1
bis della legge 107/2015, prevede che i docenti interessati dal piano straordinario di assunzione
che non sono stati chiamati al concorso ordinario, possono beneficiare di un'assegnazione
provvisoria in attesa di essere chiamati al concorso ordinario.

2015/16, di poter presentare la domanda di assegnazione provvisoria per la provincia di gradimento. La durata dell'assegnazione provvisoria è di un anno scolastico e viene soddisfatta nel limite dei posti disponibili. L'emendamento suscita la reazione dei docenti precari ancora inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento che temono che la deroga possa influire sull'assegnazione delle supplenze.

«Art.1-bis.

(Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria)

1. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quarto periodo, le parole: "Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017" e le parole: "2014/2015" sono sostituite dalle seguenti: "2015/2016";
b) dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui all'articolo 1, comma 69, della presente legge"».

Orbene appare di tutta evidenza l'esistenza del *periculum in mora*, ove la presente istanza non venisse accolta, derivandone alla ricorrente un danno grave ed irreparabile dato che le "graduatorie" di cui si discutono hanno valenza triennale per gli aa.ss. 2014/2017, ai fini tanto delle immissioni a ruolo

Nella presente vertenza si deve ritenere che il *periculum in mora* sussista *in re ipsa*, dato che, in attesa di una decisione del giudice in via ordinaria, l'odierna ricorrente si vedrebbe preclusa la possibilità di essere destinataria di proposte di nomina alla luce della legge 107/2015 recante riforma in materia scolastica.

Per tutto quanto fin qui osservato sono da ritenere sussistenti entrambi i requisiti necessari per la richiesta di un provvedimento ex. articolo 700 c.p.c. sia sotto il profilo del *fumus boni juris* che sotto quello del *periculum in mora* visto in particolare il pregiudizio grave ed irreparabile per la ricorrente ove l'Ill.mo Tribunale adito non adottasse il provvedimento d'urgenza, che qui viene richiesto, assicurando in tal modo provvisoriamente gli effetti sulla decisione sul merito.

Tutto ciò premesso, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale Civile di NAPOLI, Sezione Lavoro, affinché il GdL, verificata la sussistenza degli estremi di cui all'art. 700 c.p.c. e 669-bis e ss. c.p.c., voglia emettere, con decreto ed inaudita altera parte, o con ordinanza, previa audizione delle parti, i provvedimenti necessari ed idonei a consentire a che la ricorrente possa partecipare al piano straordinario di assunzione ex legge b107/2015 fase C, per ivi sentir così provvedere nei confronti di MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA in persona del Ministro p.t. viale Trastevere n. 76/a Roma domiciliato ex. lege presso Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli alla via A. Diaz n.1, Ufficio Scolastico regionale della Campania in persona del

Dirigente p.t. con sede in Napoli alla Via Ponte Della Maddalena 55 domiciliato ex. lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Napoli alla via A. Diaz n.11, **Ufficio Scolastico provinciale di Napoli** in persona del direttore p.t. con sede in Napoli alla Via Ponte della Maddalena n. 55 elettivamente domiciliato ex. lege presso l'Avvocatura dello Stato sita in Napoli alla via Diaz 11

In via cautelare si chiede:

Che l'Ill.mo Giudice del Lavoro del Tribunale di NAPOLI, per tutte le ragioni di cui in narrativa, sia in fatto che in diritto, Voglia

1. Accertare ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente alla partecipazione al piano straordinario di assunzione fase C legge 107/2015 valida per gli aa.ss 2014/2017, classe **di concorso A019**;
2. per l'effetto, condannare l'Amministrazione scolastica, in particolare dell'Ufficio Scolastico per la Campania - Ambito territoriale provincia di NAPOLI ad adottare tutti gli atti necessari, alla partecipazione della ricorrente alla fase C, **il tutto con efficacia retroattiva alla data di presentazione della proposizione della domanda cartacea inviata in data 31/07/2015 o in via gradata dalla proposizione della domanda giudiziale, con salvezza dei diritti quesiti maturati alla data di entrata in vigore della legge 107/2015.**
3. Per effetto dell'accertamento della ricorrente del suo diritto alla partecipazione al piano straordinario di assunzione ai sensi della legge 107/2015 (fase C) condannare l'Amministrazione scolastica, in particolare dell'Ufficio Scolastico per la Campania - Ambito territoriale provincia di NAPOLI a dare esecuzione in forma specifica a tale diritto rendendo la ricorrente destinataria e beneficiaria del piano di assunzione con contratto di ruolo (tenendo altresì presente che la docente Spiezia Marianna risulta allo stato beneficiaria della concessione del provvedimento ex legge 104 pertanto all'interno della fase C la scelta della sede provvisoria spetta **prioritariamente** al personale che si trova nelle condizioni previste, nell'ordine, dall'art. 21, e dall'art. 33 comma 6 e dall'art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92, quale è nel caso di specie ;
4. Condannare i resistenti al pagamento delle spese processuali con attribuzione al procuratore costituito antistatario avvocato Gioia Capolongo che dichiara di avere anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Si producono i seguenti documenti

- 1) Copia sentenza n. 2541/2016
- 2) Raccomandata del 31/07/2015 inoltrata la MIUR e Usp di Napoli;
- 3) Schermata GAE del 19/08/2016
- 4) Copia decreto accoglimento cautelare del 31/07/2015
- 5) Copia decreto di rigetto del 08/09/2015
- 6) Copia documentazione legge 104/92

Ai sensi della legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato, ed il procedimento è esente stante la dichiarazione reddituale.

Subvis Inhibis Nola 30/09/2016

Avv. Gioia Capolongo



**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE AI
SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura a margine dell'atto introduttivo del soprascritto ricorso

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla partecipazione della fase C del piano straordinario di assunzione ai sensi della Legge 107/2015 per le classi concorsuali A019 discipline giuridiche ed economiche valide per il triennio 2014/2017;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato **a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti che - in virtù della partecipazione della ricorrente nella fase C per le classi concorsuali A019 - sarebbero pregiudicati**;

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso nei modi ordinari sarebbe impossibile, non soltanto in ragione dell'immenso numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i docenti che, in sede di aggiornamento delle graduatorie valide per il triennio 2014-2017, sceglieranno di trasferirsi nelle graduatorie dell'Ambito Territoriale Provinciale di Napoli, classi concorsuali A019;

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- **l'efficacia di tale forma di notificazione** è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "*[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legati della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per le docenti;
- il Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 C.D.C., può autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica;
- il TAR Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 C.P.C., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte (si vedano, tra le tante, le ordinanze del TAR Lazio nn. 176/09, 177/09, 178/09 e 179/09);
- anche i **Tribunali di Genova e di Alba**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "*[...] l'urgenza e la sformanzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (numero dei soggetti destinatari della notifica, interesse graduatorio ridotto dei più a interloquire, esistenza di un'area tematica sul sito istituzionale) giustificano ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte convenuta applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31/8/2011 mediante inserimento nel circuito di notifica, o, in alternativa, stessi nell'apposita area tematica del sito istituzionale*".

regionale per la Liguria []" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del MIUR).

RILEVATO, INFINE, CHE

Tale forma di notifica continua a essere utilizzata sistematicamente dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FA ISTANZA

Affinchè la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE

La notificazione del ricorso:

- 1) Quanto ai potenziali controinteressati evocati in giudizio, tramite la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR ed inserzione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso di tale pubblicazione;
- 2) Quanto alle Amministrazioni convenute mediante consegna di copia all'Avvocatura distrettuale dello Stato.

Nola 30/09/2016

Avv. Giola Capolongo



TRIBUNALE di NAPOLI
SEZIONE LAVORO

n. 20848/16 R.G.

Il giudice,
letto il ricorso ex art. 700 c.p.c. che precede;

ritenuta l'insussistenza dei presupposti di cui all'art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c.,

FISSA

l'udienza di discussione del 10.11.2016, ore 10.00, innanzi a questo Giudice, presso la sede del Tribunale di Napoli - Sezione Lavoro - sito in Napoli al Centro Direzionale - Torre A, piano 10°, facendo obbligo a parte ricorrente di notificare ai convenuti l'antescritto ricorso ed il presente decreto entro il 25.10.2016.

Vista la richiesta di autorizzazione alla notifica del ricorso nei confronti di *"tutti i docenti iscritti nella graduatoria ad esaurimento personale docente ambito territoriale di Napoli classe di concorso A019 (discipline giuridiche ed economiche) oggi A046"* ai sensi dell'art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione *"sul sito internet del MIUR e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di pubblicazione"*;

ritenuto che in ragione della pluralità di tali soggetti non è possibile provvedere alla notifica personale dell'atto a ciascuno di essi;

ritenuto che la celerità propria del rito *cautelare* introdotto giustifica il ricorso a formalità diverse da quelle per pubblici proclami e che, pertanto, ricorre l'ipotesi di cui all'art. 151 c.p.c.;

considerato che deve ritenersi utile a consentire una conoscenza generalizzata della domanda la pubblicazione sul predetto siti INTERNET nell'area tematica a ciò demandata;

PQM

Autorizza, la notifica del ricorso nei confronti di *"tutti i docenti iscritti nella graduatoria ad esaurimento personale docente ambito territoriale di Napoli classe di concorso A019 (discipline giuridiche ed economiche) oggi A046"* mediante pubblicazione *sul sito internet del MIUR e pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avviso di pubblicazione*, come richiesto.

In Napoli, il 4.10.2016



Il Giudice
dott.ssa Francesca Altano